



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 30-04-2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU IN VIGORE NEL 2015 PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di Aprile alle ore 12:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

| Componente | Presenti | Assenti | | Componente | Presenti | Assenti |
|----------------------|----------|---------|--|-----------------|----------|---------|
| PIACENTINI GIUSEPPE | X | | | PIGOLA DAVIDE | X | |
| MARCARINI CHIARA | | X | | CEMBALI ROBERTO | | X |
| BERNOCCHI MATTEO | X | | | FROSI PAOLO | X | |
| BIGNAMI SELENE | X | | | | | |
| MARCARINI SANTINO | X | | | | | |
| FAVA GIUSEPPE MARINO | X | | | | | |
| MARCARINI ENZO | X | | | | | |

TOTALE N.

8 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU IN VIGORE NEL 2015 PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017.

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 1 in data 9 gennaio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione ai Responsabili di Posizione Organizzativa delle risorse di bilancio sull'esercizio provvisorio 2016;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario.

Dato atto che con il D.M 1/03/2016 pubblicato sulla G.U. N. 55 Serie Generale del 07/03/2016 è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 al 30/04/2016.

Visti gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

Viste:

- La deliberazione di C.C. adottata nella presente seduta di modifica del Regolamento comunale relativo alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- La deliberazione del C.C. adottata nella presente seduta di determinazione delle tariffe relative alla TASI (Tributo sui servizi indivisibili);
- La deliberazione di C.C. adottata nella presente seduta di approvazione delle tariffe e del piano finanziario relativo alla TARI (Tassa sui rifiuti);

Preso atto di quanto disposto dal comma 677 della legge 147/2013, secondo il quale, "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2015, della determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate...detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico

d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato d.l. 201 del 2011". (comma introdotto con d.l. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 68 del 02/05/2014);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - **G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70**) con la quale sono state apportate importanti le seguenti variazioni alla IUC in particolare:

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): le disposizioni valide per gli anni precedenti sono completamente abrogate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: viene introdotta per i proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma, in tal caso, uno dei due deve essere necessariamente adibito ad abitazione principale del proprietario. Inoltre deve sussistere la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso classificate nelle categorie A1, A8 e A9.
- **IMU Terreni agricoli** - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani . Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola ed i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata, altresì, l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da Coltivatori diretti od Imprenditori agricoli professionali ad altri CD o IAP.
- **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato**: per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal comune una riduzione del 25% per cento.
- **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali dei gruppi D ed E sono esclusi i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Dato atto che la Legge di Stabilità 2016 non prevede alcun aumento di tributi regionali e locali: infatti, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario.

Visto l'art. 27, comma 8 della legge 448/2000, il quale dispone che: "...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”;

Ritenuto di determinare per l'anno 2016 le aliquote dell'imposta municipale propria confermando quelle in vigore nell'anno 2015 deliberate con atto C.C. n. 15 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con adeguamento alle disposizioni normative successivamente intercorse.

Visto :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i..
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
- La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)
- La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- Il decreto enti locali n. 78 del 19/06/2015.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Con N. otto voti favorevoli, voti contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. otto consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di confermare, per il 2016, le aliquote IMU applicate nel 2015 approvate con deliberazione del C.C. n. 15 del 29/07/2015, alla luce delle modifiche normative intercorse successivamente.
3. di confermare, pertanto, per l'anno 2016:
 - **L'Aliquota abitazione principale per gli immobili di categoria A1,A8 e A9 e relative pertinenze: 4 per mille**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - **Aliquota altri immobili: 9,60 per mille.**

4. di dare atto che le scadenze del tributo sono stabilite per legge in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un'unica soluzione entro la data del 16 giugno.
5. Di dare, altresì, atto che il gettito complessivo atteso dell'imposta municipale propria è di € **119.224,73** considerato al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale rideterminata in € **193.530,15** per effetto del ristoro disposto dalla Stato determinato, in parte, dall'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli di **proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola.**
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale del federalismo fiscale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio **del 14/10/2016 affinché venga disposta la pubblicazione dell'atto stesso sul sito del Ministero economia e finanze entro il termine del 28/10/2016.**

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. otto voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. otto consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 30-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate